

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12029-2013 proposto da:

SOCIETA' SRL, (OMISSIS);

- RICORRENTE -

CONTRO

TIZIO, (OMISSIS);

- CONTRORICORRENTE -

**E
CONTRO**

COMUNE, (OMISSIS);

- CONTRORICORRENTE -

**E
CONTRO**

FALLIMENTO SRL, (OMISSIS);

- CONTRORICORRENTE -

**E
CONTRO**

CAIO, (OMISSIS);

- CONTRORICORRENTE -

AVVERSO

la sentenza n. 340/2012 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA
13/06/2012, depositata il 25/06/2012;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 15.1.14, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Bassano del Grappa n. 340 del 25.6.12, impugnata con atto di appello notificato il 18.10.12, dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ. con ordinanza del 6.3.13 della corte di appello di Venezia:

"1. - **SOCIETA' SRL** ricorre direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ., avverso la sentenza del tribunale di Bassano del Grappa indicata in epigrafe, l'appello contro la quale, proposto il 18.10.12 (e, così, successivamente al dì 11.9.12), è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ. della corte di appello di Venezia in data 6.3.13. In particolare, l'odierna ricorrente aveva visto rigettata in primo grado la domanda di risarcimento del danno - o quella, subordinata, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. - avanzata nei confronti della (OMISSIS), del Comune di Bassano del Grappa e dei tecnici **TIZIO** e **CAIO**, basata sull'illegittimità del rilascio alla prima di tali convenuti, da parte del Comune e su elaborati redatti dagli altri, di un permesso di costruire fondato sulla capacità edificatoria anche di un diverso terreno, di cui la Palace aveva falsamente attestato e provato di essere rimasta proprietaria e che invece aveva da tempo venduto all'odierna ricorrente, privandolo di ogni potenzialità a fini costruttivi.

2. - Il ricorso, al quale resiste - con separati controricorsi - ciascuno degli intimati, va trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. - parendo doversi essere dichiarato inammissibile.

3. - Va premesso che il tribunale aveva escluso la procedibilità delle domande contro la Palace Immobiliare srl, in quanto, siccome nelle more fallita, ogni pretesa creditoria andava fatta valere nei confronti della sua Curatela solo con le modalità prescritte dalla legge fallimentare; e, nel merito, aveva pure escluso le responsabilità del Comune e dei tecnici, che avevano fatto affidamento sulle dichiarazioni e sulle produzioni del legale rappresentante della (OMISSIS) circa l'apparente titolarità sul bene ulteriore e del quale aveva sfruttato le potenzialità edificatorie, rimanendo soltanto dichiarativo e non costitutivo il valore delle trascrizioni successive.

Al riguardo, il ricorso, dopo una assai sommaria esposizione dei fatti di causa e la trascrizione del solo dispositivo dell'ordinanza di inammissibilità, si articola su almeno cinque motivi:

- un primo, con contestuale richiamo all'art. 360 cod. proc. civ. comma 1, nn. 4, 3 e 5 (sotto il profilo di omessa valutazione di un punto decisivo della controversia), relativamente al rigetto delle domande nei confronti di tutti i convenuti senza motivazione congrua ed adeguata;

- un secondo, con contestuale richiamo all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 (sotto il profilo di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia) e n. 4 sul mancato od erroneo esame di fatti, nonché sulla mancata indicazione delle risultanze istruttorie rilevanti, in ordine all'esclusione di responsabilità di ciascuno dei convenuti diversi dalla venditrice;

- un terzo, con contestuale richiamo all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 (sotto il profilo di omessa motivazione) e n. 4 quanto a mancato od erroneo esame dei fatti anche sull'improcedibilità della domanda nei confronti della Curatela;

- un quarto, con contestuale richiamo all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 4, 3 e 5 quanto alle produzioni documentali in secondo grado del Comune di Bassano del Grappa;

- un quinto, con contestuale richiamo all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 4, 3 e 5 (sotto il profilo di omessa valutazione e motivazione) quanto alla mancata ammissione delle prove in primo grado; un ulteriore (alle pagine 76 e segg.), rubricato "5. Quanto ai danni patiti dalla SOCIETÀ SRL ed al nesso di causalità con le condotte poste in essere dai convenuti".

Per la peculiarità della decisione da proporre al Collegio, si ritiene possibile qui omettere i riferimenti ai controricorsi ed alle difese, in rito e nel merito, di ciascuno dei controricorrenti.

4. - E' noto che, con i nuovi artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12, il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado; ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

4.1. L'accidentale circostanza della pronuncia di inammissibilità dell'appello - e con le forme e nei termini previsti dalla novella, sicchè il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado non sarebbe ammesso nei casi in cui l'appello pendesse da prima della data di applicabilità della riforma (11.9.12: art. 54, comma 2, D.L. cit.) o non abbia avuto luogo con la speciale ordinanza in limite ivi prevista - non ripristina, però, alcuna situazione processuale anteriore alla sua proposizione.

4.2. Non è questa la sede - anche in ragione del concreto ambito delle questioni devolute a questa Corte - per esaminare funditus l'ambito di operatività di tale valutazione di ragionevole non accoglibilità dell'appello: basti solo qui annotare che, affinché sia coerente con le finalità della novella, la valutazione debba

essere davvero sommaria e risolversi in una schematica - e cioè estremamente sintetica, benchè certamente non apodittica, nè meramente tautologica - conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice.

Proprio tale spiccata sommarietà della valutazione di non accoglibilità dell'appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, una riconsiderazione.

- se riferita all'intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perchè allora una tale rivalutazione implicherebbe *ictu oculi* un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra;

- se riferita alla completezza dell'esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata predicata, perchè una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente;

- se riferita alla fondatezza dei motivi - di rito o di merito - dell'appello, perchè si risolverebbe nella necessità di riconsiderarli, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.

4.3. Se tanto è vero, si ha soltanto che, in via eccezionale ed in dipendenza della valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, è l'intero grado di appello ad essere assorbito in una pronuncia sommaria, sicchè l'iter processuale si snoda verso l'ulteriore giudizio di legittimità sulla domanda originaria, ma come resa oggetto della sola pronuncia a cognizione piena fino a quel momento conseguita, vale a dire quella di primo grado. **In sostanza, in dipendenza di quella valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, oggetto del giudizio di legittimità non è più, come di norma accade, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma quella di primo grado sulla domanda, come se l'intero grado di appello non fosse stato esperito con modalità tali da consentire la stessa attivazione del giudizio di legittimità.** Poichè però è solo il grado di appello a non possedere un usbergo costituzionale, mentre il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., ecco che allora tale ricorso è dato avverso contro la pronuncia originaria sul merito della domanda, quando la sua conferma si sia avuta con le modalità semplificate introdotte dalla riforma.

4.4. Nonostante la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento di secondo grado con quello originario di primo grado, però, mantiene pienamente vigore la regola generale dell'art. 329 cod. proc. civ., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario. Il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell'appello, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell'atto di gravame e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito, comporta quindi il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità (mentre diverso sarebbe il caso di ulteriori casi di inammissibilità, come quelli da carenza di specificità dei motivi, ovvero anche da mancanza di altri requisiti di contenuto-forma, come - oggi - l'inosservanza del nuovo testo

dell'art. 342 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice dell'appello può esaminare tali questioni proprio perchè la sentenza di primo grado non è passata in giudicato per vizi impedienti di proposizione del gravame ed è correttamente investito di quest'ultimo).

Analogamente, oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter cod. proc. civ. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni. Resta qui impregiudicata ogni questione, siccome esula dai limiti devoluti a questa Corte nella fattispecie, sull'effetto della mancata riproposizione per quelle domande ed eccezioni relativamente alle quali non era necessaria una specifica formale impugnazione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ..

5. - Se tanto è vero, costituendo l'atto di appello poi dichiarato inammissibile e l'ordinanza che a tanto abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, è allora indispensabile - ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 3 (su cui, tra le moltissime, per tutte e per una ricostruzione del principio sotteso, v. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455 e Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220) - che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., comma 3, sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinchè sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell'appello. Inoltre, sia l'atto di appello che l'ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., n. 4.

6. - Ma, nel caso di specie, non solo dell'ordinanza di inammissibilità non è fornita, in ricorso, una adeguata trascrizione della motivazione, benchè succinta (essendo solo riprodotto il dispositivo a pag. 10 del ricorso e non potendo le lacune formali di quest'ultimo essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, nè con quelle dei controricorsi o di alcun atto successivo), ma non è data neppure idonea trascrizione del contenuto dell'atto di appello, non essendo sufficiente la sommaria indicazione dei relativi contenuti operata alle pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione. Inoltre, nell'elenco dei documenti depositati col ricorso (v. pagine 84 e seg. di quest'ultimo) non figura anche l'atto di appello dell'odierna ricorrente.

E' pertanto impossibile verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità tipici dello speciale ricorso per cassazione azionato dalla ricorrente.

7. - Tanto esime - allo stato e salvo diverso avviso del Collegio - da ogni ulteriore preliminare verifica di ammissibilità dei singoli motivi di ricorso, a cominciare dalla modalità della formulazione di molti di loro con contestuale indifferenziato riferimento a differenti ipotesi di vizio previste dall'art. 360 cod. proc. civ., comma 1 ovvero con richiamo ad un testo dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 non più in vigore od applicabile alla fattispecie, ovvero ancora in relazione all'art. 366 cod. proc. civ., n. 3 in merito all'idonea rappresentazione dei fatti di causa. E,



beninteso, resta impregiudicato il merito dei singoli motivi, ove si potesse superare ciascuno degli eventuali profili di inammissibilità.

8. - Deve quindi proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso".

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria ed il difensore suo e del controricorrente Comune di Bassano sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla ricorrente.

3.1. In via preliminare, quanto all'esclusione della stessa possibilità di impugnazione dell'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., le argomentazioni della ricorrente non possono essere condivise, per l'indefettibile necessità di interpretare la novella nel senso già posto in luce dalla relazione: dovendosi escludere per tale ordinanza l'invece indefettibile requisito della definitività.

3.2. Inoltre, la contestazione, ad opera della ricorrente, dei principi ricavabili dall'art. 366 cod. proc. civ., nn. 3 e 6 in materia di requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione non coglie nel segno e, soprattutto, si infrange contro la giurisprudenza consolidata già richiamata in relazione e comunque sussistente sul punto: occorrendo comunque, per consentire alla corte di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, che nel ricorso si rinvercano sia l'indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le più recenti, per limitarsi agli ultimissimi giorni: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

Neppure la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 22 maggio 2012, n. 8077) muove in opposta direzione, lasciando ampio spazio alla riaffermazione - del resto e come visto, effettivamente operata - del principio nella sua tradizionale accezione, del quale il nuovo art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), costituisce la codificazione (sul quale punto, ampiamente e per tutte, v. ad es.

Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455): quella pronuncia a Sezioni Unite riferendosi al diverso vizio di nullità del procedimento (o della sentenza) ed esigendo pur sempre che la doglianza sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole del codice di rito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

4. Ciò posto:



4.1. in primo luogo, le lacune del ricorso evidenziate nella relazione - anche in relazione alla consecuzione tra sentenza di primo grado, appello ed ordinanza di inammissibilità di quest'ultimo - si ravvisano dall'esame dello stesso letterale tenore di quello; ed è consolidato il principio per il quale alle lacune originarie di esso (anche, se non proprio soprattutto, quelle cosiddette di contenuto-forma) non può sopperirsi con alcun altro atto e tanto meno con la memoria in previsione dell'udienza pubblica di discussione o dell'adunanza in camera di consiglio ex art. 378 cod. proc. civ., avendo essa la funzione di meglio illustrare i motivi e le argomentazioni già sviluppati, ma nessuna attitudine a colmare o sanare i vizi originari del ricorso (tra le molte: Cass. 29 marzo 2006, n. 7237; Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739);

4.2. in secondo luogo, il fatto che possano essere pacifiche tra le parti alcune circostanze (circostanza smentita peraltro proprio dal tenore letterale delle contestazioni mosse da ciascuno dei controricorrenti) non esime giammai il ricorrente dal rispetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, tra i quali quelli la cui carenza è stata messa in luce nella relazione;

4.3. e neppure valgono a superare i rilievi di insufficienza formale del ricorso in sé solo considerato le complessive - nella parte in cui non siano generiche - argomentazioni svolte nella richiamata memoria, sicché vanno confermate le conclusioni della ripetuta relazione.

5. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tuttavia, l'assoluta novità delle questioni processuali in base alle quali è stato sostanzialmente definito il ricorso, non constando ad oggi altri arresti di questa corte, rende di giustizia - ad avviso del Collegio - la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

6. Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.

Non vi è altra scelta, pertanto, anche nel presente caso e nonostante la disposta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte della ricorrente principale ed ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*